

TRIBUNALE di AREZZO

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

nell'interesse di:

Dott.ssa **Piantini Benedetta**, nata ad Arezzo il 21.03.1976, ivi residente in loc. Policiano 208 (CF. PNTBDT76C61A390E), rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente tra loro, come da procura inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., da intendersi apposta in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'Avv. Michela Piantini (C.F. PNTMHL72L70A390O, indirizzo P.E.C. avvmichelapiantini@cnfpec.it) e dell'Avv. Tommaso Cristalli (C.F. CRSTMS77T02F656Q, indirizzo P.E.C. avv.tommasocristalli@winpec.it), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Michela Piantini in Arezzo, via Guido Monaco 41 (fax 0575/1380923) elegge domicilio - **ricorrente**

contro:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ambito Territoriale per la Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale della Provincia di AREZZO, con sede legale in Arezzo, via Montefalco 55 (C.F. 80002240515), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro – tempore*

resistente

Fatto

In data 27.05.2022 la Dott.ssa Benedetta Piantini, residente in Arezzo, loc. Policiano 208 (CF. PNTBDT76C61A390E), ha inoltrato in via telematica la domanda (**doc. 1**) di cui all'art. 4¹,

¹ Nello specifico, l'art. 4, L. 124/1999 prevede testualmente: *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del*



comma sesto *ter*, L. 124/1999, propedeutica all'inserimento nelle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione di supplenze temporanee a copertura di cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti "[...] entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico [...]" (cfr. *sub art.* 4, comma primo, L. 124/1999).

Per un mero errore materiale occorso nelle more della compilazione informatica, nell'elaborazione della domanda *de qua* l'odierna ricorrente ha omissso di includere il proprio excursus professionale negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Infatti, come si può evincere, *ictu oculi*, dall'esame della sezione rubricata "titoli di servizio" (cfr. *sub doc.* 1), la Dott.ssa Benedetta Piantini si è limitata a includere l'attività didattica nel periodo intercorrente dal 07.10.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto omnicomprensivo Guido

conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti 8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, numero 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario numero 109 alla Gazzetta Ufficiale numero 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori. 13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modificazioni".



Marcelli di Foiano della Chiana (AR), dimenticandosi di effettuare il c.d. “upload” delle corrispondenti esperienze per i due successivi bienni d’insegnamento.

In virtù di tale maldestra omissione, l’odierna ricorrente si è vista assegnare un punteggio palesemente iniquo, all’esito della pubblicazione della graduatoria provinciale, occorsa il 02.08.2022.

Accortasi dell’iniqua attribuzione, la Dott. Benedetta Piantini ha repentinamente presentato un circostanziato reclamo al Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, chiedendo la rettifica del punteggio previo riconoscimento “[...] *nella classe di concorso A022 [di] 72 [punti e] nella classe di concorso A012 [di] 54 [punti]*” (**doc. 2**).

L’odierna ricorrente, comunque, ha completato correttamente l’*iter* amministrativo propedeutico all’assegnazione degli incarichi di supplenza, esprimendo tramite apposita domanda telematica del 09.08.2022 (**doc. 3**), le proprie preferenze per l’anno scolastico a venire, sino al termine delle attività scolastiche.

Nonostante la tempestività nella segnalazione dell’errore commesso e la correttezza nel completamento del procedimento telematico, controparte non ha fornito alcun riscontro di sorta al reclamo allegato *sub* **doc. 2**.

La Dott.ssa Benedetta Piantini, perciò, si è vista costretta a sollecitare di nuovo, mediante p.e.c. contenente Istanza in Autotutela, in data 15.09.2022 tramite proprio Legale (**doc. 4**) e successivamente, in data 06.10.2022, in proprio (**doc. 5**), la correzione della graduatoria provinciale pubblicata il 02.08.2022.

Il persistente silenzio dell’Ufficio Scolastico Territoriale costringe l’interessata, *oborto collo*, a promuovere le proprie rivendicazioni in via giudiziale, tramite il presente ricorso ex art. 414 c.p.c.

Diritto

a) Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro

Innanzitutto, è opportuno premettere come la controversia oggetto dell’attuale *thema decidendum*, per costante orientamento giurisprudenziale, sia devoluta alla giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro.

In questo senso, in particolare, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell’Ordinanza numero 3399/2008, affermando quanto segue: “[...] La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dall’art. 63, comma quarto, D. Lgs. 165/ 2001, è limitata a quelle procedure che



iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dall'art. 2, comma primo, D. Lgs. 165/2001), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (art. 5, comma secondo, D. Lgs. 165/2001) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cassazione Sezioni Unite, Sentenze numero 1203/2000 e 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cassazione Sezioni Unite, Sentenza numero 1989/2004) [...]”.

In senso conforme si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella Sentenza numero 17466/2009 nonché lo stesso T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione Seconda, nella Sentenza numero 1749/2013, dichiarando il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo in virtù delle seguenti considerazioni: “[...] Ritiene il Collegio che la res controversa appartenga alla cognizione del giudice ordinario, facendosi questione della correzione [...] del punteggio assegnatole nella predisposizione della graduatoria ad esaurimento di una classe di concorso (A036) per personale docente. In tema di rapporto di lavoro "non contrattualizzato", la controversia promossa per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria permanente appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, D. Lgs. 165/2001), a fronte dei quali sono configurabili



solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria [...]”.

Perciò, in virtù dell’*iter* ermeneutico appena esaminato, l’odierna ricorrente ha diritto a radicare la presente controversia di fronte all’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo.

b) Nel merito: sull’erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria ex art 4, L. 124/1999

Appare evidente ed indiscutibile l’erroneità del punteggio attribuito alla Dott.ssa Benedetta Piantini nella graduatoria provinciale redatta ai sensi dell’art. 4, L. 124/1999.

La ricorrente, come emerge chiaramente per tabulas, è titolare di requisiti professionali tali da aver diritto a vedersi riconoscere 72 punti nella classe di concorso A022 e 54 punti nella classe di concorso A012.

Sussiste prova documentale, infatti, dell’attività d’insegnamento svolta dalla Dott.ssa Benedetta Piantini sia presso l’Istituto Comprensivo Petrarca, sito in Piazza Battisti 33, Montevarchi (AR), nell’anno scolastico 2020/2021 (**doc. 6**) sia presso l’Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali”, ubicato in via Belov 1, Terontola (AR), per ciò concerne il successivo anno scolastico 2021/2022 (**doc. 7**).

Come evidenziato dalla diretta interessata nella p.e.c. datata 06.10.2022, “[...] durante la compilazione [dell’istanza ex art. 4, L. 124/1999] gli ultimi due anni – 2020/2021 I.C. Petrarca di Montevarchi e 2021/2022 I.C. Cortona 2 – risultavano già presenti nel sistema [...]” (cfr. **sub doc. 5**), perciò l’odierna ricorrente ha erroneamente creduto di non dover inserire manualmente i dati relativi a tali attività professionali (cfr. **sub doc. 5**), incorrendo così nell’errore.

Ciò nonostante, appare evidente come l’Ufficio Territoriale competente per la Provincia di Arezzo disponesse all’epoca della domanda allegata sub **doc. 1** (e, ovviamente, disponga tuttora) di ogni dato storico attestante l’attività didattica svolta dalla Dott.ssa Benedetta Piantini, perciò non avrebbe dovuto né potuto esimersi dal correggere la graduatoria provinciale redatta ai sensi dell’art. 4, L. 124/1999, riconoscendo all’odierna ricorrente i punteggi consoni nelle classi di concorso A012 e A022.

Non a caso, nell’Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020, si prevede espressamente, **sub art. 3, comma terzo**, che “[...] i titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS² [siano] valutati se posseduti e conseguiti entro la data presentazione della domanda di partecipazione [...]” (**doc. 8**).

² Graduatorie Provinciali per le Supplenze, come si evince **sub art. 1, comma secondo, lettera k**, dell’Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020



Ancora più esplicita è la previsione di cui all'art. 8, commi quinto e sesto, della citata Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020: *“[...] gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso al fine di evitare difformità di valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria [...]”* (cfr. **sub doc. 8**).

L'Ufficio Territoriale competente per la Provincia di Arezzo, perciò, ben lungi dal rimanere inerte e passivo, avrebbe dovuto compiere le verifiche appena evidenziate, anche a prescindere dal reclamo di cui **sub doc. 2** o dalle p.e.c. allegate **sub doc. ti 4 e 5**.

La tesi appena esposta, peraltro, è confermata inequivocabilmente dalla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, diffusa il 13.09.2022 ed allegata **sub doc. 9**, dove si legge quanto segue: *“[...] le operazioni di controllo di tutti i titoli e servizi dovranno essere effettuate esclusivamente per i docenti che non erano già inseriti nelle GPS nel biennio 2020/22 o che comunque hanno stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie nell'anno scolastico 2022/23 ; mentre per i docenti che hanno presentato istanza di aggiornamento dovranno essere verificati esclusivamente i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021, 2021/2022 – ed entro il 31 maggio 2022 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande) ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020 [...]”*.

L'odierno resistente, in altre parole, non avrebbe potuto esimersi dall'attivarsi e dal recepire, quantomeno, le reiterate richieste aggiornamento della graduatoria provinciale redatta ai sensi dell'art. 4, L. 124/1999, conferendo alla Dott.ssa Benedetta Piantini i punteggi legittimamente spettanti.

Né potrebbe sostenersi fondatamente, *ex adverso*, che i titoli idonei a decretare il punteggio propedeutico all'inserimento nella graduatoria più volte menzionata siano solo quelli indicati dall'istante nella domanda presentata il 27.05.2022 ed allegata **sub doc. 1**.

Infatti, dall'esame dell'intero impianto normativo dell'Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020, concepita proprio per dare attuazione, seppur provvisoria³, alle disposizioni di cui

³ In questo senso, si veda l'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020, il cui *incipit* recita testualmente: *“[...] La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie*



all'art. 4, L. 124/1999, non emerge alcuna preclusione alla facoltà di rettifica delle istanze presentate ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza medesima, qualora incomplete.

In particolare, il citato art. 7, Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020 prevede ipotesi di esclusione degli istanti qualora l'invio delle domande non sia avvenuto “[...] *in modalità telematica [...], attraverso specifica procedura informatica [...]*” (art. 7, comma secondo: cfr. **sub doc. 8**) oppure in caso di carenza dei “[...] *requisiti richiesti e [del]le dichiarazioni previste dalla [medesima] Ordinanza [...]*” (art. 7, comma quinto: cfr. **sub doc. 8**), nulla osservando a proposito dell'eventuale integrazione per omissione di titoli riconducibili a mero errore materiale, come nella fattispecie oggetto del *thema decidendum*.

Anche il comma undicesimo del predetto art. 7, Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020, precisa soltanto come sia ammissibile “[...] *esclusivamente la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande [...]*” (cfr. **sub doc. 8**), senza precisare alcunché in ordine all'ipotesi in cui di tali titoli, pur se posseduti entro il termine predetto, sia maldestramente omessa l'indicazione.

In conclusione, dall'esame delle stesse fonti ministeriali allegate **sub doc.ti 8 e 9** non emerge alcun elemento ostativo alla correzione della posizione in graduatoria ex post, all'esito della verifica degli effettivi titoli posseduti dall'istante e dall'attribuzione a quest'ultimo dei punteggi realmente acquisiti in ragione dell'attività professionale svolta.

Sotto un altro profilo, il diritto soggettivo della Dott.ssa Benedetta Piantini ad essere inclusa nella graduatoria *de qua* coerentemente all'esperienza lavorativa maturata ed ai requisiti legali vantati non è certo limitabile da procedure amministrative temporanee, finalizzate esclusivamente a regolamentare l'attività delle propaggini territoriali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

A sostengo di tale assunto, può citarsi quanto argomentato dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, nella Sentenza del 26.03.2018: “[...] *Se è vero che la L. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti. Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla "blindatura" delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente*

di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della Legge 214 del 3 maggio 1999 [...]”



depeninati, infatti si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l'inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell'affidamento. Non sarebbe stato logico né ragionevole infatti che molti giovani neolaureati (iscritti ad appositi corsi di specializzazione, con dispendio di energie umane e finanziarie per ottenere l'inserimento nelle graduatorie) si fossero trovati all'improvviso la strada sbarrata da un successivo intervento legislativo. Orbene, a parere dello scrivente non sarebbe plausibile un'interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all'iscrizione e non coloro che tale diritto vantavano, in virtù di espressa previsione legislativa. Ma il silenzio del legislatore – su una fattispecie già regolata dalla legge – non può essere certamente interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente ("Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"). [...] il reinserimento disposto col punteggio già maturato è fattispecie del tutto diversa da un inserimento ex novo. Non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme "una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione", appare evidente la perdurante vigenza delle precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti ex novo [...]".

La Sentenza *de qua*, pur se concernente la differente fattispecie concreta afferente al reinserimento in graduatoria di insegnati precedentemente cancellati, afferma inequivocabilmente il diritto degli istanti a veder preservato il punteggio conseguito già in precedenza, anche a seguito di una completa cancellazione dalla graduatoria medesima, per omessa presentazione dell'apposita domanda amministrativa nei termini.

Il medesimo principio, ad opinione della scrivente Difesa, può coerentemente invocarsi a sostegno della posizione soggettiva di chi, come la Dott.ssa Benedetta Piantini, abbia semplicemente presentato una domanda amministrativa lacunosa, pur se tempestiva.

In conclusione, non può dubitarsi che l'Ufficio Territoriale competente per la provincia di Arezzo, attivandosi quanto meno a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute (cfr. *sub doc.ti 2, 4 e 5*), agendo secondo correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., avrebbe dovuto attribuire all'odierna ricorrente i punteggi coerenti alle esperienze professionali attestate dai documenti prodotti *sub doc.ti 6 e 7*, cioè "[...] nella classe di concorso A022 [...] 72 [punti e] nella classe di concorso A012 [...] 54 [punti]" (cfr. *sub doc. 2*).



In virtù di tale attribuzione, la graduatoria provinciale elaborata ai sensi dell'art. 4, L. 12471999, pubblicata il 02.08.2022 e qui allegata *sub doc. 10*, avrebbe già dovuto essere modificata, previo spostamento della Dott.ssa Benedetta Piantini nella posizione:

GRADUATORIA A022 I GRADO

RICONOSCIUTI 48 PUNTI - POSTO 238

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 72 PUNTI - POSTO 127

GRADUATORIA A012 II GRADO

RICONOSCIUTI 42 PUNTI - POSTO 250

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 54 PUNTI - POSTO 199

GRADUATORIA INCROCIATA I GRADO

RICONOSCIUTI 48 PUNTI - POSTO 847

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 72 PUNTI - POSTO 420

GRADUATORIA INCROCIATA II GRADO

RICONOSCIUTI 42 PUNTI - POSTO 1501

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 52 PUNTI - POSTO 1149

Ma vi è di più.

L'odierna Ricorrente, secondo il punteggio in graduatoria erroneamente attribuito, in data 22.09.2022 ha comunque stipulato il contratto prot. 7948 per attività di supplenza temporanea per cl.c.A022 con l'Istituto Comprensivo Statale "Martiri di Civitella" con sede in Civitella in Val di Chiana (AR), Loc. Badia al Pino, Via Verdi n° 40.

Come da prassi scolastica, finito il periodo di supplenza, l'Istituto menzionato ha verificato i titoli e qualifiche della Dott.ssa Piantini ed ha in un primo momento rilasciato, con comunicazione formale tramite Posta Certificata, il **Decreto n° 726 con la Certificazione ai sensi dell'art. 8 commi 7,8,9, dell'O.M. 112/2022 - indirizzata alla Docente e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo – nella quale veniva riconosciuto un punteggio di VERIFICA con attribuzione effettiva di PUNTEGGIO 72 in CL.C A022 e punteggio 54 in CL.C A012 (doc. 11).**

Appena giunta la certificazione all'Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, veniva subito inviata una PEC di ANNULLAMENTO e diffida all'utilizzo della Certificazione trasmessa (**doc. 12**) e successivamente sempre in data 18.11.2022 veniva inoltrata una nuova e modificata



Certificazione con convalida dei punti 48 in CL.C A022 e 42 punti in CL.C A012 “come da domanda presentata dalla Docente Dott.ssa Benedetta Piantini” (**doc. 13**).

Il primo Decreto n° 726 con Certificazione, di poi prontamente annullato, è chiaro riconoscimento e “confessione” del fatto – grave – che il Sistema Scolastico interno è perfettamente a conoscenza dei Titoli di servizio e delle qualifiche effettivi che l’odierna Ricorrente possiede ed ha diritto di vedersi riconosciuti ma rifiuta la correzione (dovuta) a causa del mero errore compiuto nella domanda iniziale dalla stessa Docente.

Risulta infine per documenti pubblicati che l’Ufficio Scolastico Territoriale ha verificato e corretto altre posizioni di punteggio relative a Docenti che avevano dichiarato Titoli di Servizio “in eccesso e/o non veritieri” con modifica del Punteggio GPS con quello effettivo e reale che risulta dal sistema scolastico interno o addirittura con provvedimenti di esclusione dalle Graduatorie GPS per palese difformità tra “*quanto dichiarato nella Domanda*” e “*quanto verificato dall’Ufficio Scolastico*”. Nel caso della Ricorrente, invece, dovendo modificare in posizione migliorativa il punteggio effettivamente posseduto dalla Docente, l’Ufficio Scolastico Territoriale ha volutamente adottato una posizione di immotivata inerzia.

In ragione di questo atteggiamento di inerzia, consapevole, di cui si avvale l’Ufficio Territoriale competente per la provincia di Arezzo, si insiste affinché i punteggi predetti ed il conseguenziale nuovo collocamento in graduatoria siano disposti dall’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, mediante apposita condanna nei confronti di parte Resistente.

*** **

Tanto esposto in fatto ed in diritto la **Dott.ssa Benedetta Piantini**, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all’Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Arezzo affinché, esperita la procedura di rito, Voglia accogliere le seguenti **Conclusioni**:

Voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*:

Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Benedetta Piantini, nata ad Arezzo il 21.03.1976, ivi residente in loc. Policiano 208 (CF. PNTBDT76C61A390E), a conseguire 72 punti nella classe di concorso A022 e 54 punti nella classe di concorso A012, di cui alla graduatoria provinciale ex art. 4, L 124/1999 pubblicata il 02.08.2022 per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto esposti in narrativa e, per l’effetto:

condannare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ambito Territoriale per la Regione Toscana, **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale della**



Provincia di AREZZO, con sede legale in Arezzo, via Montefalco 55 (C.F. 80002240515), in persona del Direttore e legale rappresentante *pro – tempore* a modificare la graduatoria provinciale ex art. 4, L 124/1999 pubblicata il 02.08.2022, collocando la Dott.ssa Benedetta Piantini, nata ad Arezzo il 21.03.1976, ivi residente in loc. Policiano 208 (CF. PNTBDT76C61A390E) nella posizione indicata in premessa, cioè:

GRADUATORIA A022 I GRADO

RICONOSCIUTI 48 PUNTI - POSTO 238

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 72 PUNTI - POSTO 127

GRADUATORIA A012 II GRADO

RICONOSCIUTI 42 PUNTI - POSTO 250

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 54 PUNTI - POSTO 199

GRADUATORIA INCROCIATA I GRADO

RICONOSCIUTI 48 PUNTI - POSTO 847

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 72 PUNTI - POSTO 420

GRADUATORIA INCROCIATA II GRADO

RICONOSCIUTI 42 PUNTI - POSTO 1501

CON PUNTEGGIO CORRETTO A 52 PUNTI - POSTO 1149

oppure, *in subordine*, nella differente posizione che dovesse risultare di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si chiede ammettersi **prova testimoniale** sui seguenti capitoli:

1)V. che quale Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Petrarca, sito in Piazza Battisti 33, Montevarchi (AR), conferma che nell'anno scolastico 2020/2021 la docente Dott.ssa Benedetta Piantini ha svolto servizio didattico per l'intera annualità, come da attestazione di insegnamento che le si mostra (Doc. 6);

2)V. che quale Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 "Gino Bartali", ubicato in via Belov 1, Terontola (AR), conferma che nell'anno scolastico 2021/2022 la docente Dott.ssa Benedetta Piantini ha svolto servizio didattico per l'intera annualità, come da attestazione di insegnamento che le si mostra (Doc. 7).

Si indicano a testi: il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Petrarca, sito in Montevarchi (AR) e il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 "Gino Bartali", in Terontola (AR), presso i quali la Dott.ssa Piantini ha svolto servizio negli anni 2020\2021 e 2021\2022, salvo se altri.



Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si insite affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Arezzo voglia ordinare l'esibizione e/o il deposito dell'attestato di effettivo servizio della Ricorrente dal quale emergono i reali titoli posseduti dalla Dott.ssa Benedetta Piantini.

*** **

Si producono i seguenti **DOCUMENTI**:

A) Procura alle liti della Ricorrente;

B) Ricevuta telematica pagamento contributo unificato e diritti di cancelleria;

1) domanda telematica ex art. 4, comma sesto *ter*, L. 124/1999 del 27.05.2022;

2) reclamo del 02.08.2022;

3) istanza comunicazione preferenze del 09.08.2022;

4) p.e.c. istanza autotutela Avv. Michela Piantini del 15.09.2022;

5) p.e.c. Dott.ssa Benedetta Piantini del 07.10.2022;

6) attestazione insegnamento Istituto Comprensivo Petrarca anno scolastico 2020/2021;

7) attestazione insegnamento Istituto Comprensivo Cortona 2 anno scolastico 2021/2022;

8) Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10.07.2020;

9) Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 13.09.2022;

10) graduatoria provinciale ex art. 4, L. 1247/1999, pubblicata il 02.08.2022;

11) Decreto n° 726 - certificazione di insegnamento e dei titoli di servizio rilasciato in data 18.11.2022 dall'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella di Badia al Pino (AR), poi annullata;

12) PEC comunicazione annullamento in Autotutela Decreto n° 726;

13) Certificazione 18.11.2022 modificata come da Domanda.

Arezzo lì, data del deposito telematico

Avv. Michela Piantini

Avv. Tommaso Cristalli

Si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e l'importo del Contributo Unificato, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, è pari ad € 259,00=.

Avv. Michela Piantini

Avv. Tommaso Cristalli



All'Ill.mo Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Arezzo

**Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
ex art. 151 c.p.c. ovvero ex art. 150 c.p.c.**

Istante la **Dott.ssa Piantini Benedetta**, (CF. PNTBDT76C61A390E), rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente tra loro, come da procura inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., da intendersi apposta in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'Avv. Michela Piantini e dell'Avv. Tommaso Cristalli, Ricorrente nel giudizio promosso nei confronti del **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ambito Territoriale per la Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale della Provincia di AREZZO**, in persona del Direttore e legale rappresentante, dinanzi all'intestato Tribunale di Arezzo, sezione Lavoro e Previdenza,

premesso che la richiesta giudiziaria formulata con il presente Ricorso coinvolge ed interessa una moltitudine di soggetti, con la probabile integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione di supplenze temporanee a copertura di cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti, individuandoli quali litisconsorti necessari.

Considerato che, nel caso di integrazione del contraddittorio, sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del Ricorso e del Decreto che fisserà udienza di comparizione delle Parti, derivanti dal rilevante numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione di supplenze temporanee a copertura di cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti;

che è interesse del Ricorrente chiedere, nel caso, **di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante notificazione del Ricorso per pubblici proclami** mediante inserimento del presente Ricorso e del Decreto sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o negli appositi albi dell'Ufficio Scolastico competente.



*** **

Tanto premesso e considerato, il Ricorrente ed Istante come sopra formula

ISTANZA

Di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del presente Ricorso, del Decreto di fissazione di udienza, della presente istanza e dell'eventuale provvedimento autorizzativo mediante pubblicazione sul sito web del Ministero e/o negli appositi albi dell'Ufficio Scolastico competente dei predetti Atti ovvero, in via del tutto subordinata, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio come sopra detto secondo la disposizione di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

Arezzo lì, data del deposito telematico

Avv. Michela Piantini

Avv. Tommaso Cristalli

